

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2067-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica
nella seduta del 12 ottobre 1962*

modificato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4193)

d'iniziativa dei senatori AMIGONI, ANGELILLI, DE GIOVINE, LEPORE, GARLATO, MORO, CONTI, DE LUCA Angelo, MILITERNI, MERLIN, OTTOLENGHI, CARELLI, PIOLA, CRISCUOLI, CORNAGGIA MEDICI, ANGELINI Armando, MONNI, FLORENA, VENUDO, GRANZOTTO BASSO, BERGAMASCO, ZACCARI e BUSSI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 1963*

Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas
in « Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) »

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Comitato U.N.R.R.A.-Casas — di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 1946 e successive modifiche — assume la denominazione di « Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) », ente di diritto pubblico con personalità giuridica.

Art. 2.

L'Istituto esplica la sua attività assistenziale nel campo dell'edilizia sociale e provvede alla realizzazione di quei programmi edilizi, d'iniziativa statale o di enti pubblici, che devono essere integrati da attività di natura assistenziale e sociale.

Gli enti locali, nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di edilizia sociale, possono avvalersi dell'organizzazione tecnica ed assistenziale dell'Istituto.

L'Istituto opera inoltre a favore dello sviluppo organico delle comunità mediante propria attività di studio, sperimentazione e programmazione tecnico-sociale.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato U.N.R.R.A.-Casas — di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 1946 e successive modificazioni — è soppresso ed è istituito l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.).

L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con sede in Roma, ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le attività patrimoniali e le obbligazioni del Comitato U.N.R.R.A.-Casas sono trasferite, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale, il quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali del predetto Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

Art. 3.

L'Istituto esplica la sua attività nel campo dell'edilizia sociale.

(V. 3° comma).

L'Istituto opera anche a favore dello sviluppo organico delle comunità mediante propria attività di studio, sperimentazione e programmazione tecnico-sociale e può assumere la realizzazione dei relativi programmi edilizi, di iniziativa statale o di enti pubblici.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il presidente, che ne ha la legale rappresentanza;
- 2) il Consiglio di amministrazione, composto, oltre che dal presidente, da:
 - un esperto designato dal Ministro dell'interno;
 - un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione;
 - due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici;
 - un esperto designato dal Ministro della sanità;
 - un esperto designato dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;
 - un esperto designato dal presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Gli Enti locali, nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di edilizia sociale e di opere pubbliche, possono avvalersi della organizzazione tecnica e assistenziale dell'Ente.

L'Istituto adempie inoltre i seguenti compiti:

- 1) completamento della ricostruzione edilizia a norma della legge 11 febbraio 1958, n. 83;
- 2) interventi a carattere assistenziale e ai fini della ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità.

Art. 4.

Identico:

- 1) *Identico;*
- 2) *identico:*
 - identico;*
 - identico;*
 - tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici;
 - identico;*
 - identico;*
 - identico;*
 - due rappresentanti eletti dal personale;
 - un rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra designati dalla medesima;
 - un esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

un componente designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

un componente designato dall'Unione delle Province d'Italia.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vice presidente ed una Giunta esecutiva composta, oltre che dal presidente dell'Istituto, da non più di quattro consiglieri;

3) il Collegio dei revisori, composto da un presidente e da due membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro del tesoro.

Il presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e durano in carica quattro anni.

Art. 4.

Si applicano all'Istituto le norme attualmente in vigore per l'U.N.R.R.A.-Casas, nonchè le facoltà e le esenzioni stabilite per legge a favore degli enti ed istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata.

Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonchè la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono autorizzati a concedere mutui ed a scontare annualità di contributi statali in relazione ai programmi edilizi demandati all'Istituto.

L'Istituto si avvale del patrocinio legale dell'avvocatura generale dello Stato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

un esperto designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

identico;

identico.

Identico;

3) *identico*.

Identico.

Il direttore generale è nominato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

È assegnato all'Istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi.

L'Istituto è autorizzato ad avvalersi del fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, per provvedere ai fini propri della legge stessa nonché agli altri scopi dell'Istituto in conformità alla presente legge.

La restituzione del detto fondo di rotazione avrà inizio a partire dall'esercizio finanziario 1978-79.

Art. 6.

L'ordinamento del personale dell'Istituto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data di costituzione del Consiglio stesso.

Il personale del Comitato U.N.R.R.A.-Casas viene trasferito alle dipendenze dell'Istituto e ad esso saranno attribuiti l'anzia-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, le unità immobiliari passate in amministrazione dall'U.N.R.R.A. - Casas all'I.S.E.S., non richieste a riscatto dagli assegnatari a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, saranno trasferite in amministrazione agli I.A.C.P. competenti per territorio, se di proprietà dello Stato o di Enti pubblici, e agli Enti locali, se di proprietà dei medesimi.

Art. 7.

Identico.

Con leggi di bilancio o con leggi speciali potranno essere concessi contributi all'I. S. E. S. da parte delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti pubblici che si avvalgano della sua attività.

L'Istituto è autorizzato inoltre ad utilizzare il fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, per provvedere ai fini della predetta legge. Decorso due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto potrà avvalersi, senza pregiudizio dei fini di cui alla citata legge 11 febbraio 1958, n. 83, del fondo di rotazione stesso per provvedere agli altri scopi di cui all'articolo 3 della presente legge.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Il personale del Comitato U.N.R.R.A.-Casas, in servizio al 16 gennaio 1963, viene trasferito alle dipendenze dell'Istituto e ad esso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nità, il trattamento economico e la qualifica corrispondenti a quelli posseduti presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

L'Istituto dovrà provvedere, per il personale trasferito, alla ricongiunzione dei servizi resi presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas con quelli resi presso l'Istituto anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e superstiti. La ricongiunzione di tali servizi è effettuata anche ai fini delle indennità di anzianità da corrispondersi al personale trasferito all'Istituto all'atto della definitiva cessazione del rapporto di impiego. Tale indennità è per intero a carico dell'Istituto con diritto, per questo ultimo, al rimborso da parte dell'E.N.P.A.S. dell'indennità di buonuscita eventualmente maturata dagli interessati a carico di detto ente.

Al personale di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, che non intenda essere trasferito nell'organico dello Istituto, secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo, è data facoltà di inoltrare domanda, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di amministrazione, per ottenere il trasferimento nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato secondo le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

L'Istituto, d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza, può avvalersi di personale statale in posizione di comando e parimenti il personale dell'Istituto può essere comandato presso Amministrazioni statali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

saranno attribuiti l'anzianità, il trattamento economico e la qualifica corrispondenti a quelli posseduti presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

Identico.

Al personale di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, che non intenda essere trasferito nell'organico dello Istituto, secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo, è data facoltà di inoltrare domanda, entro 180 giorni dall'avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di amministrazione, per ottenere il trasferimento nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato secondo le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Identico.

Art. 9.

Nella prima applicazione della legge l'Istituto si avvarrà del personale dell'A.A.I. comunque in servizio alla data del 26 settembre 1962 presso l'U.N.R.R.A.-Casas, in posizione di comando, fino a non oltre 180

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

La somma di lire 2 miliardi di cui all'articolo 5 sarà corrisposta all'Istituto in ragione di 500 milioni sull'esercizio finanziario 1962-63 e di 1.500 milioni sull'esercizio finanziario 1963-64.

All'onere di 500 milioni derivanti dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà, per lire 100 milioni, con una corrispondente aliquota del gettito derivante dalle variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 209; e, per 400 milioni, con i proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero che affluiranno, fino all'importo di lire 400 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati per essere versati allo stato di previsione della entrata, a parziale copertura degli oneri recati dalla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere di 1.500 milioni derivanti dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvederà ad iscrivere tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

giorni dall'avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di Amministrazione.

Allo scadere di tale periodo di comando è data facoltà al personale di cui sopra di essere trasferito alle dipendenze dell'Istituto con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8.

Art. 10.

La somma di lire 2 miliardi di cui all'articolo 7 sarà corrisposta all'Istituto in ragione di 500 milioni sull'esercizio finanziario 1962-63 e di 1.500 milioni sull'esercizio finanziario 1963-64.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 11.

Identico.